

STATUTO

THEMIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALTIVOLE TV VIA COSTANZA 2

Numero REA: TV - 407041

Codice fiscale: 04886690264

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-06-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" alla Raccolta n. 31402

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita la Società cooperativa denominata: **"THEMIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**

La cooperativa ha sede nel Comune di Altivole (TV).

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.

Art. 2 (Durata)

La società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180 giorni da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di Enti con finalità solidaristiche attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.

Inoltre, ed a qualsiasi fine: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, comunque mai in misura superiore a quella prevista dalla legge per il conseguimento delle relative agevolazioni; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto

soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa nel perseguimento dell'interesse generale della comunità della promozione umana e della integrazione sociale dei cittadini, ha per oggetto:

la gestione, anche in regime di convenzione con enti pubblici, di attività ai sensi dell'art. 1 lettere a) e b) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e sue eventuali modifiche ed integrazioni e precisamente:

* a) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi;

* b) lo svolgimento delle seguenti attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ed in particolare:

- l'attività produttiva e di assemblaggio nel settore della lavorazione di manufatti metallici, elettrici, di legno, affini e correlati;

- l'attività artigianale in generale e di assemblaggio di parti meccaniche o inerti, valendosi dell'opera dei soci o delle persone sottoposte a tutela giuridica dei soci;

- la gestione di strutture residenziali, comunità alloggio, gruppi appartamento, case di riposo, case per ferie, comunità terapeutiche, centri diurni e sociali e di accoglienza e ogni altro servizio di pubblica utilità;

- la gestione di mense;

- l'attività e la prestazione di servizi rivolti alla riabilitazione, la gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione e di altre strutture di animazione, finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché di altre iniziative per il tempo libero, la cultura, il turismo sociale;

- la gestione di centri educativi occupazionali diurni;

- la gestione di centri di lavoro guidato;

- l'attività agricola, attraverso la messa a coltura di terreni e la lavorazione, conservazione, trasformazione e vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei relativi prodotti, l'attività di giardinaggio, di allevamento piante e di manutenzione e recupero in generale di fondi - sia rustici che di terzi - e l'attività agrituristica.

- l'attività di pulizia, manutenzione ed affini, assistenza disinfezione e disinfestazione, tinteggiatura, restauro, salvaguardia dei beni immobili - storici e non - e naturali;

- il commercio in tutte le sue forme di prodotti alimentari, abbigliamento e di tutti i prodotti in genere, esclusi quelli del settore farmaceutico;

- la gestione di hotels, alberghi, ristoranti, agriturismi, bar, distributori di carburanti, stazioni di servizio, sia direttamente che per concessione.

Le attività sopra indicate sono volte a realizzare l'integrazione lavorativa delle persone svantaggiate indicate dalla legge n. 381 del 1991 art. 4 comma 1 e in particolare: invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti nonché i sieropositivi, ex-detenuti, malati di aids.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa direttamente e/o indirettamente all'oggetto sociale, volto all'inserimento lavorativo ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 381/91 delle persone svantaggiate indicate dall'art. 4 della stessa legge, o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e

finanziaria, non nei confronti del pubblico, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Solo come attività marginale e comunque strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa può altresì assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, Enti e Associazioni che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo del movimento cooperativo, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in Associazioni Temporanee d'Impresa, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa inoltre potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale; è in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

TITOLO III SOCI COOPERATORI E QUOTE

Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)

Compatibilmente con le disponibilità organizzative e le possibilità tecniche della cooperativa, il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e dunque le persone fisiche, ed anche quelle non fisiche se il numero di soci è superiore a otto, appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile; i soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti di legge;

3) soci fruitori, persone fisiche e non che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

I soci cooperatori non singole persone fisiche (persone giuridiche, Enti ed Associazioni) devono prevedere nei loro Statuti il finanziamento, il sostenimento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Non può essere socio chi si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2527 C.C.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale, non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola e non sono ammessi a godere dei diritti amministrativi e di voto riconosciuti ai soci, restando comunque soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 10 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) il mancato adeguamento dell'apporto del socio agli standards produttivi e qualitativi previsti dalla cooperativa;
- c) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Allo scadere del termine fissato dall'organo amministrativo, il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini previsti ai precedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, assumendone di diritto la relativa qualifica. Il passaggio alla categoria di socio ordinario deve essere annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

Qualora si verifichi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Nei rapporti mutualistici i soci, quale che sia la categoria di loro appartenenza, hanno diritto alla parità di trattamento, per uguali apporti quantitativi e qualitativi e per medesime condizioni di instaurazione dei rapporti stessi.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, il regolamento interno e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di cooperativa, società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza. Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale esprime parere sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- a) del capitale sottoscritto, rimborsabile secondo quanto previsto ai successivi articoli 12 e 13;
- b) dell'eventuale sovrapprezzo, non rimborsabile, calcolato secondo la precedente ultima sua determinazione deliberata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata, anche a mano, alla cooperativa.

Art. 8 (Quote)

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in quote del valore nominale non inferiore a euro 25,00 né superiore ai limiti di legge.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, anche a mano, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ricorrendo alla clausola compromissoria del presente Statuto.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso non momentaneamente e per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa ovvero per altri motivi da specificarsi eventualmente nell'apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con raccomandata a mano alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con raccomandata a mano, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ricorrendo alla clausola compromissoria del presente Statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso può avere effetto con la chiusura dell'esercizio successivo in ragione delle valutazioni fatte dal Consiglio di Amministrazione circa gli impegni ed i programmi precedentemente assunti dalla cooperativa anche con l'adesione del socio receduto; tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'accoglimento della domanda.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio che:

- 1) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- 2) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- 3) si renda moroso, previa intimazione da parte degli amministratori, nel versamento del valore della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

4) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro/mutualistico, causi danni materiali o d'immagine alla cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

5) nell'esecuzione del rapporto mutualistico ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro;

6) venga a trovarsi nelle ipotesi previste dagli articoli 2286 e 2288, del Codice civile;

7) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa senza l'autorizzazione di questa;

8) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in cooperativa, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta n. 2 (due) Assemblee consecutive;

9) non ottemperi alle decisioni compromissorie dell'art. 36 dello Statuto.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con raccomandata a mano.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione secondo quanto previsto all'articolo 36 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale comporta anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti e quindi anche dell'eventuale rapporto di lavoro in essere.

Art. 11 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente rivalutata, con le modalità e nella misura del presente articolo e di quello successivo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile nei confronti di ciascuno dei successori.

Art. 12 (Rimborso delle quote)

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle quote.

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio; la liquidazione della partecipazione sociale va ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e per l'ammontare delle somme ancora dovute dal socio.

I soci esclusi per i motivi indicati ai numeri 2, 4, 5 e 8 dell'art. 10, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere il rimborso della quota, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive ove questo non sia esercitato entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore della quota per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale.

La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito verso il socio – dovuto al rimborso della quota, al pagamento della prestazione mutualistica ed al rimborso dei prestiti – il suo credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI

Art. 14 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

Art. 15 (Conferimento e quota dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.

Art. 16 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Ai soci sovventori spettano più voti in relazione all'ammontare della quota sottoscritta. In particolare, a tali soci viene attribuito un voto ogni Euro 10.000,00= (diecimila) di capitale sottoscritto, fino ad un massimo di cinque.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci operatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione delle quote.

Art. 18 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci operatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V STRUMENTI FINANZIARI

Art. 19 (Strumenti di debito)

Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può emettere strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2526 C.C.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Organi)

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci o il Sindaco Unico, se nominato;

a) ASSEMBLEA

Art. 21 (Competenze dell'assemblea)

Le decisioni dei soci, quali che siano le materie e gli argomenti su cui decidere, sono adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479, quarto comma e dell'art. 2479-bis del codice civile.

L'assemblea delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge e su quelle sottoposte alla sua approvazione dagli amministratori o dai soci, ai sensi dell'art. 2479, primo comma, del codice civile.

Art. 22 (Convocazione)

L'assemblea viene convocata con lettera, anche a mano, fatta avere ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza o con altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione.

La convocazione può essere effettuata anche mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci sempre almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

A condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, l'assemblea si considera riunita e può validamente deliberare, a seguito di regolare convocazione o in caso di assemblea totalitaria, anche con l'intervento dei partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, purché una delle persone designate a presiederla nonché un'altra persona chiamata a svolgere le funzioni di segretario, siano fisicamente presenti nel luogo dove è stata convocata l'assemblea e purché sia possibile al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, identificare con certezza tutti gli intervenuti e accertarne la legittimazione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione e sia possibile per tutti i partecipanti intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, visionare, ricevere e trasmettere documenti.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve tenersi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Alle assemblee potranno intervenire, senza diritto di voto, quelle persone che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno invitare.

Art. 23 (Intervento e voto)

Nelle assemblee possono votare soltanto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci ma, su delibera del Consiglio di Amministrazione, vi possono intervenire anche i soci che non hanno diritto di voto.

La partecipazione all'Assemblea può avvenire anche per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio avente diritto al voto appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore come disposto nell'art.2372 c.c.. Ciascun delegato non può rappresentare più di 3 (tre) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea, con diritto di voto, anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa; queste persone così delegate non possono rappresentare altri soci.

Ciascun socio, persona fisica e non, ad eccezione dei soci sovventori, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Art. 24 (Presidente e verbalizzazione)

Salvo diversa determinazione dell'assemblea, questa è normalmente presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 25 (Maggioranze e votazioni)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea delibera a maggioranza relativa dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dall'assemblea; è escluso in ogni caso il voto segreto.

b) AMMINISTRAZIONE

Art. 26 (Consiglio di amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), eletti dall'assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Gli amministratori possono essere scelti solo tra i soci persone fisiche. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il/i vice presidente/i.

Art. 27 (Compiti del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o da esso demandati alla stessa.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni – ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c. , dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci – ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile

evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei voti.

Art. 29 (Integrazione del consiglio)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori il Consiglio di Amministrazione può provvedere a sostituirli con apposita deliberazione assunta nel rispetto dell'art. 2542 C.C. I membri così nominati durano in carica fino alla prossima assemblea.

Nel caso venga meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio d'amministrazione. Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo. Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, il Consiglio è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 30 (Emolumenti agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi e/o gettoni di presenza per gli amministratori ed i membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato e tenuto conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori.

Art. 31 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

La rappresentanza della cooperativa spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, al segretario se nominato, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

c) ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 32 (Organo di controllo – Revisore legale dei conti)

L'assemblea dei soci, sia nel caso di nomina obbligatoria che nel caso di nomina facoltativa, può nominare un organo di controllo, monocratico o collegiale e/o di revisione legale dei conti, determinandone le competenze, i poteri e i compensi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. Il collegio sindacale, se nominato, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

I Sindaci dovranno possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, nonché gli ulteriori requisiti previsti dalle disposizioni legislative e/o regolamentari tempo per tempo vigenti.

La funzione di revisione legale dei conti potrà essere affidata a un revisore persona fisica o a una società di revisione legale, nei limiti stabiliti dalla legge tempo per tempo vigente.

Nei limiti consentiti dalla legge tempo per tempo vigente, ove la società provveda solamente alla nomina del sindaco ovvero del collegio sindacale, allo stesso spetterà anche il compito della revisione legale dei conti e l'organo di controllo dovrà essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VII

PATRIMONIO - BILANCIO - RISTORNI

Art. 33 (Patrimonio)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori volontari e fruitori;
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori confluito nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui alla lettera a) dell'articolo successivo e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote di cui alla lettera b) del precedente articolo 7;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) dalle riserve indivisibili.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Art. 34 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio per la cui approvazione l'Assemblea deve tenersi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della

cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera la destinazione degli utili annuali come segue:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi, in misura mai superiore al limite stabilito dalla normativa per le cooperative a mutualità prevalente al fine del riconoscimento del diritto alle agevolazioni;
- e) il rimanente alle riserve indivisibili.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori volontari o fruitori, se esistenti.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non operatori nei limiti previsti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non operatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 35 (Ristorni)

In aggiunta a quanto dovuto ai soci durante l'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione che redige il relativo progetto di bilancio, può appostare in loro favore ulteriori somme al conto economico (ristorni), qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente e sotto forma di erogazione diretta oppure come aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio;

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c., da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) la tipologia del rapporto di lavoro;
- e) la produttività;
- f) la quantità di servizi usufruiti e pagati;
- g) il tempo di permanenza nella cooperativa.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 36 – (Arbitrato)

Tutte le controversie tra soci, tra soci e società, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale, che siano per legge compromettibili, saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di

mediazione\arbitrato di Curia Mercatorum con sede presso la Camera di Commercio di Treviso. Il Tribunale arbitrale sarà integralmente nominato dalla Corte per la Risoluzione delle Controversie di Curia Mercatorum.

TITOLO IX SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 37 (Nomina liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 38 (Destinazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà destinato nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 40 (Norme applicabili)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", ai sensi dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato: Moira Pellizzer, Andrea Marchio.

Certificazione di conformità di copia informatica di originale analogico

(art. 22 comma 1 D.Lgs. n. 82/2005 * art. 68-ter L. n. 89/1913)

Io sottoscritto dottor Andrea Marchio, notaio in Montebelluna, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Treviso, certifico mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 31 luglio 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei atti, firmato a norma di legge.

Imposta di bollo assolta per via telematica mediante M.U.I.

Montebelluna, 31 (trentuno) maggio 2023 (duemilaventitre).

File firmato digitalmente dal notaio Andrea Marchio